

COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

C.A.P. 31020 - Piazza Marconi, 2

Tel. Ufficio Tecnico 0438/260007

UNITÀ TECNICO-MANUTENTIVA

CONCESSIONE EDILIZIA

Prot. 10687 - integrazione prot. 14462 del 01/12/98

Concessione n. 54/99 del 30/06/99

OGGETTO: Concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di
**AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA, IN BASE ALLA L.R. 11/87,
PER RICAVO LOCALI AD USO LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE CARNI, PIANO DI CARICO E SERVIZI
IGIENICI-SPOGLIATOI, E MODIFICHE INTERNE - RILASCIO NUOVA
CONCESSIONE EDILIZIA PER COMPLETAMENTO LAVORI
AUTORIZZATI CON CONCESSIONE EDILIZIA N. 131/93 DEL 01.02.1994.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda presentata in data 21/09/98, da:

LEIBALLI CARNI S.P.A.

Via NAZIONALE, 9

31010 CASTELLO ROGANZUOLO

Cod. Fisc. 00197170269

intesa ad ottenere la concessione per l'esecuzione dei lavori di **AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA, IN BASE ALLA L.R. 11/87, PER RICAVO LOCALI AD USO LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CARNI, PIANO DI CARICO E SERVIZI IGIENICI-SPOGLIATOI, E MODIFICHE INTERNE - RILASCIO NUOVA CONCESSIONE EDILIZIA PER COMPLETAMENTO LAVORI AUTORIZZATI CON CONCESSIONE EDILIZIA N. 131/93 DEL 01.02.1994** in CASTELLO ROGANZUOLO, in Via NAZIONALE, civ. n. 9, nel terreno censito catastalmente al Foglio n. 4°, mapp. n. 131 - 132 - 139 - 429 - 265;

Visto il parere del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. in data 30/04/99 (prot. n. 486-98/NIP) con esito favorevole con prescrizioni;

Visto il parere del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. in data 30/04/99 (prot. n. 157-99/NIP) con esito favorevole con prescrizioni;

Atteso che la Commissione Comunale di Edilizia, nella seduta del 27/05/99 con verbale n. 87, ha espresso il seguente parere: "FAVOREVOLE";

Accertato che il Richiedente ha versato in data 17.12.93, la somma di £. 5.220.634.= per oneri di urbanizzazione secondaria, e £. 1.795.456.= quale contributo per attività insalubre;

Vista la documentazione di integrazione presentata in data 29/06/1999, prot. n. 7847;

Visto l'art. 220 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265;
Vista la Legge 17.8.1942 n. 1150 modificata dalla Legge 6.8.1968 n. 765, la Legge 28.1.1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 27.6.1985 n. 61;
Vista la Legge 23.12.1996 n. 662;
Visto l'art. 6 - comma 2 lett. f) e comma 3 - della Legge 15.05.1997 n. 127;
Vista la Deliberazione Giuntale n. 150 del 26.05.1997 avente per oggetto: "Criteri per la gestione dei procedimenti amministrativi: dopo l'entrata in vigore della Legge 15.05.1997 n. 127";
Vista la nota sindacale n. 6358 di prot. in data 10.06.1997, con la quale la competenza al rilascio delle Concessioni Edilizie viene attribuita al Responsabile del Servizio;
Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione;

CONCEDE

a:

LEIBALLI CARNI S.P.A.
Via NAZIONALE, 9
31010 CASTELLO ROGANZUOLO

fatti salvi i diritti di terzi,
di eseguire i lavori in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

Parere Ulss 7 del 9/3/99: "Favorevole con prescrizioni. Gli uffici nella zona di carico devono essere adibiti soltanto alla presenza saltuaria dei lavoratori, come da dichiarazione della Ditta Leiballi Carni Spa datata 18.2.1999."

*Parere Ulss 7 del 30/4/99: "Preso atto di quanto già espresso nel precedente parere del 18.2.1998 - prot. 486-98/NIP, si esprime Parere Favorevole."
Si fa presente inoltre che devono essere rispettate le norme sulla prevenzione degli infortuni di cui al D.P.R. 27.4.56, N. 547, al D.Lgs 15.8.81, n. 277 ed al D.Egs. 19.9.94, n. 626.*

L'edificio dovrà essere conforme a quanto previsto dalla L. 9.1.89, n. 13, D.P.R. 14.6.89, n. 236, Circolare 2.6.89, n. 1669/U.L., dovrà inoltre rispettare le distanze dai conduttori delle linee elettriche, secondo quanto previsto dal DPCM 23.4.92, ed eventuali altre servitù.

PRECISA INOLTRE CHE:

- lo scarico delle acque dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla legge 10.05.1976 n. 319 ottenendo la prescritta autorizzazione, in corso di esecuzione dei lavori dovranno essere prodotti all'Ufficio Tecnico Comunale: schema della rete di smaltimento delle acque usate ed opportuna documentazione fotografica;
- l'inizio dei lavori è subordinato al deposito del progetto presso l'Ufficio del Genio Civile di Treviso a'sensi della Legge Regionale 05.02.1996 n. 6.
- l'inizio dei lavori deve avvenire entro **un anno** dalla notifica della presente concessione edilizia;
- il termine di ultimazione è stabilito in **tre anni** dalla data di inizio lavori;



- la presente concessione dovrà essere conservata in cantiere a disposizione dei funzionari comunali addetti al controllo ai quali dovrà essere consentito il libero accesso al cantiere stesso;
- per tutta la durata dei lavori, dovrà essere esposta in cantiere, visibile al pubblico, una tabella delle dimensioni di cm. 100 x 80, con le seguenti indicazioni:
 - oggetto, numero e data della concessione edilizia;
 - titolare della concessione;
 - progettista;
 - direttore dei lavori;
 - impresa;
 - nominativo dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 06.12.1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della Legge 05.03.1990, n. 46);
 - nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nei casi previsti dal D.Lgs. 14.08.1996, n. 494;
- il cantiere deve essere chiuso con adeguata recinzione provvisoria, lungo i lati prospicienti spazi pubblici; tale recinzione deve avere altezza non inferiore a m. 2.00, e se sporgente, deve essere evidenziata mediante zebratura e munita di luci rosse;
- l'occupazione temporanea e permanente oppure la manomissione del suolo e sottosuolo pubblico interessato dai lavori, dovrà essere autorizzata dal Sindaco;
- deve essere assicurata la sicurezza del cantiere edile secondo quanto previsto dal D.P.R. 07.01.1956, n. 164;
- il proprietario ha l'obbligo di ottenere dal Genio Civile l'autorizzazione ad eseguire le opere a norma della Legge 02.02.1974, n. 64;
- è fatto obbligo di rispettare integralmente la Legge 05.11.1971, n. 1086;
- per le opere di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 il cui incarico di progettazione sia stato affidato dopo il 23.03.1997 è necessario redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano generale di Sicurezza;
- le opere oggetto di concessione o autorizzazione, non potranno essere abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato rispettivamente di abitabilità o agibilità o uso, come previsto dalla Legge Regionale 07.06.1985, n. 61;

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente Concessione se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La presente Concessione è comprensiva di n. 6 allegati che ne costituiscono parte integrante.

San Fior li, 30/06/99



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Paola Boscarol

COMUNE DI SAN FIOR - PROVINCIA DI TREVISO

N. 878 reg. notifiche

lo sottoscritto IL MESSO COMUNE

attesto di aver notificato copia del presente

atto a LEGGALLI CARMI SIMA

mediante consegna a mani di

..... LEBALLI LUCA

..... TITOLARE

San Fior, il 06-07-99



IL MESSO COMUNALE

Truccolo Renzo

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]